

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

✉ P.zza Risorgimento, 18 - CAP 09020 – ☎ 070/9307592- 📠 070/9367253

E - mail prot.villanovafranca@tiscali.it - Pec. protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it P.Iva 00517980926

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ALLEGATO 3 – CAPITOLATO D'APPALTO

Procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n° 50 e ss.mm.ii. per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI
VILLANOVAFRANCA
CIG: 85606843EB

INDICE

ART. 1 - Premessa
ART. 2 - Oggetto dell'appalto
ART. 3 - Destinatari
ART. 4 - Finalità e obiettivi
ART. 5 - Gestione del Servizio
ART. 6 - Durata dell'appalto
ART. 7 - Disciplina finanziaria del servizio e Rette mensili a carico degli ospiti
ART. 8 - Doveri dell'Ente appaltante
ART. 9 - Operatori
ART. 10 - Doveri degli operatori
ART. 11 - Sostituzioni del personale
ART. 12 - Obblighi assicurativi e contrattuali
ART. 13 - Infortuni e danni
ART. 14 - Controlli e verifiche
ART. 15 - Disposizioni in materia di sicurezza;
ART. 16 - Sospensione o irregolare esecuzione del servizio in concessione;
ART. 17 - Accertamenti e controlli;
ART. 18 - Danni a persone e cose – Copertura assicurativa;
ART. 19 - Proprietà' degli immobili;
ART. 20 - Obblighi del gestore riguardo gli immobili;
ART. 21 - Proprietà degli impianti installati dal concessionario;
ART. 22 - Esecuzione di lavori – Commesse;
ART. 23 - Modalità di trasferimento degli impianti e degli immobili al termine dell'affidamento;
ART. 24 - Decadenza della concessione;
ART. 25 - Sub concessione;
ART. 26 - Penalità;
ART. 27 - Risoluzione anticipata;
ART. 28 - Risoluzione e recesso del contratto;
ART. 29 - Revoca dell'incarico
ART. 30 - Cauzione provvisoria;
ART. 31 - Cauzione definitiva;
ART. 32 - Spese contrattuali
ART. 33 - Controversie
ART. 34 - Refusione danni
ART. 35 - Domicilio dell'appaltatore
ART. 36 - Trattamento dei dati personali
ART. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
ART. 38 - Disposizioni finali

ART. 1 - PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla L.R. n. 23 del 23/12/2005, *“al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza”* secondo i principi della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Comune di Villanovafranca intende affidare, tramite concessione, la gestione della Comunità alloggio anziani sita a Villanovafranca in via G. Galilei n. 27.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la concessione del servizio di gestione della Comunità alloggio anziani sita a Villanovafranca in via G. Galilei n. 27.

Trattasi di una struttura residenziale destinata ad accogliere persone anziane autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con una capacità ricettiva di 15 posti.

Il suddetto appalto consisterà nell'espletamento delle attività indicate nel presente Capitolato d'oneri e nel bando di gara.

L'Organizzazione della struttura dovrà garantire prestazioni assistenziali, relazionali, nonché tutti gli interventi volti a migliorare lo stato di benessere psico-fisico dell'anziano.

Il Comune di Villanovafranca per lo svolgimento del servizio, concede la struttura arredata e attrezzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 3 - DESTINATARI

La struttura è destinata ad ospitare anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti di entrambi i sessi, che non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il loro nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari e persone singole.

La capacità ricettiva è di **n° 15 anziani**.

L'elaborato progettuale presentato in sede di gara dai partecipanti dovrà essere coerente con la tipologia e l'organizzazione dei servizi offerti ed in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale che intende avviare nuovi percorsi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane in particolare e più in generale dell'intera cittadinanza.

ART. 4 - FINALITÀ E OBIETTIVI

La Comunità Alloggio anziani vuole rispondere ai bisogni di anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Promuove e mantiene i rapporti con l'ambiente esterno. Offre ospitalità ed assistenza all'anziano creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita. Stimola atteggiamenti solidaristici e di auto aiuto. Ha lo scopo di garantire il più possibile l'autonomia delle persone, la vita insieme; l'autonomia individuale, il sostegno reciproco, l'approfondimento delle relazioni interpersonali ed il contatto con il mondo esterno. In particolare, la comunità vuole garantire alle persone anziane inserite che per vari motivi non intendono o non sono in grado di vivere da soli, di rimanere inserite nel loro ambiente e di mantenere tutti quei rapporti preesistenti la cui conservazione è indispensabile per un vivere civile e per evitare l'emarginazione.

L'Amministrazione Comunale con tale servizio residenziale si propone di raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- **Valorizzare** i livelli di autonomia degli ospiti, stimolare la persona soprattutto in riferimento alla alimentazione, alla mobilitazione e all'igiene;
- **Considerare** l'anziano come cittadino titolare di diritti, verso il quale porsi in modo professionale e tutelare, garantendo ascolto e soddisfazione dei bisogni e delle aspettative;
- **Evitare** lo sradicamento dell'ospite dal proprio territorio, garantendogli rapporti con il suo contesto;
- **Fare in modo** che la struttura sia percepita non come luogo di “delega” ma come risorsa e supporto nella gestione dell'anziano;
- **Assicurare** in modo pratico le funzioni di supporto alla limitata autonomia personale, seguendo, coadiuvando e stimolando la persona in tutte le sue attività, favorendo il

mantenimento delle capacità acquisite e, laddove possibile, accompagnandola verso lo sviluppo di nuove autonomie personali.

- **Erogare** tutte le prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, coinvolgendo nella gestione della quotidianità gli ospiti, affinché, direttamente o indirettamente, siano loro stessi a soddisfare i propri bisogni primari.
- **Offrire** stimoli affettivi e relazionali utili a mantenere un equilibrato e armonico rapporto con gli altri. Ciò si attiva attraverso l'accettazione profonda dell'altro, come "persona", nella sua diversità, nelle sue capacità e nelle sue caratteristiche, nelle sue difficoltà e nei suoi difetti.
- **Gli operatori** si impegnano a tessere relazioni positive con le persone e tra le persone, infondendo tranquillità ed armonia, gioia di stare con gli altri, creando un ambiente comunitario accogliente e piacevole.
- **Promuovere** la partecipazione ad attività di relazione, di tempo libero e di socializzazione nell'ambito delle opportunità e risorse organizzate nel territorio, attuando così la piena integrazione della comunità e di chi vi abita nel contesto socioculturale circostante.

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario deve assicurare l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- l'assistenza completa agli ospiti ricoverati presso la struttura, secondo gli standard assistenziali di legge, aiutando il mantenimento e/o il recupero dell'autosufficienza mirata in particolare a favorire il persistere e a potenziare il benessere della persona, prevenendo il degrado psico-fisico e l'emarginazione sociale;
- l'assistenza che riguarda l'aspetto assistenziale, sanitario e la vita di relazione; richiedere il servizio infermieristico secondo le necessità (per l'assistenza sanitaria ed infermieristica, l'Ente gestore può avvalersi delle prestazioni della ASL competente per territorio);
- garantire le attività di cura alla persona (aiuto ad alzarsi, lavarsi, vestirsi, fare il bagno; aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto per una corretta deambulazione; aiuto nel movimento degli arti invalidi; accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo; aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- garantire le attività per la tutela igienico-sanitaria della persona (controllo nell'assunzione di farmaci; effettuazione o cambio di piccole medicazioni su prescrizione medica; prevenzione delle piaghe da decubito; accompagnamento dell'utente (anche fuori dal paese di residenza) per visite mediche o altre necessità, quando questi non sia in grado di recarvisi da solo);
- preparazione e somministrazione dei pasti nel rispetto della tabella dietetica elaborata dalla ASL n. 6 di Sanluri, servizio di refettorio per colazione, pranzo, merenda e cena con approntamento della sala, sistemazione e assistenza, riordino e pulizie della sala nonché delle vettovaglie;
- garantire la somministrazione di pasti particolari per coloro che presentano certificazione medica, nonché l'eventuale somministrazione in camera;
- acquisto delle derrate alimentari, nonché dei materiali occorrenti alla pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti e delle relative attrezzature; fornitura del gas necessario alla cottura dei cibi; la preparazione dei pasti;
- cambio della biancheria personale due volte la settimana, quello della biancheria da letto ogni sette giorni e ogni qualvolta si renda necessario;
- i servizi di guardaroba, rammendo e stireria della biancheria giacenti presso la struttura,
- il servizio di accompagnamento degli ospiti per visite mediche e/o piccole commissioni;
- attività di educazione ed animazione, intese come occasione e strumento di socializzazione e scambio di esperienze, volte anche a radicare maggiormente le persone nel proprio contesto territoriale e a sollecitare e promuovere la partecipazione attiva degli ospiti della comunità. La Struttura per anziani attraverso le attività di educazione ed animazione deve essere inserita stabilmente nella vita comunitaria del paese, attraverso l'attuazione di concrete forme di interazione e scambio con tutti i soggetti, istituzionali e non e ricercando, inoltre, forme innovative di collaborazione e messa in rete nel contesto locale e dei servizi (scuole, parrocchia, associazioni, etc.) e attraverso il coinvolgimento dei parenti.
- tutte le azioni volte a favorire l'integrazione degli ospiti con le iniziative esistenti e proposte dalla Comunità locale;

Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 694/445 del 23/12/2020

- la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti della struttura;
 - la pulizia straordinaria di tutti gli ambienti, da effettuarsi almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne rilevasse la necessità;
 - pulizia e cura, almeno settimanale, del giardino;
 - provvedere ad organizzare i pranzi delle ricorrenze (natale pasqua capodanno festa del patrono e ferragosto);
 - garantire mezzi propri e tutto il personale richiesto per la gestione della comunità alloggio anziani e del servizio oggetto del presente appalto;
 - garantire in ogni caso la realizzazione di tutte le attività previste dal presente capitolato, di quelle previste nell'elaborato progettuale (comprese quelle aggiuntive e migliorative) presentato in sede di gara e di quelle successivamente concordate tra le parti;
 - provvedere alle funzioni di segreteria, alla stesura della documentazione inerente il servizio ed alla gestione interna dello stesso;
 - assicurare la continuità del Servizio, provvedendo in caso di assenze degli operatori, alle opportune sostituzioni con personale di pari qualifica ed esperienza, come meglio precisato nel successivo art. 11 del presente capitolato;
 - garantire la copertura assicurativa, previdenziale e antinfortunistica del proprio personale ed il pagamento dei relativi oneri, in base alle leggi vigenti in materia ed in particolare al C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. Il Comune di Villanovafranca potrà in ogni momento, per gli opportuni riscontri, effettuare verifiche e richiedere la relativa documentazione;
 - limitare i fenomeni di turnover del personale, allo scopo di non compromettere la continuità
1. Ogni onere è a carico del gestore comprese le manutenzioni ordinarie e quant'altro previsto nel regolamento di gestione.
 2. L'aggiudicatario si impegna ad approntare e presentare al committente prima dell'effettivo inizio del progetto in appalto, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm.
 3. I mezzi, le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego dovranno essere uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti. La ditta aggiudicataria si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro che potrebbero incidere sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
 4. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spesa all'approvvigionamento dei prodotti in quantità e qualità sufficienti onde soddisfare le esigenze degli ospiti. In particolare dovrà garantire la fornitura di:
 - prodotti e materiali per la pulizia della persona;
 - alimenti per la colazione, pranzo, merenda e cena;
 - prodotti e materiali per il lavaggio della biancheria e degli ambienti.
 5. Si intendono a carico del concessionario tutte le spese di gestione della struttura e del servizio oggetto del presente appalto e tutte le spese di manutenzione ordinaria.
 6. Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto sotto l'esatta osservanza delle norme di legge e regolamenti disciplinanti detti servizi ed a munirsi di eventuali autorizzazioni amministrative occorrenti. Il concessionario dovrà segnalare immediatamente al Comune, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
 7. La Ditta dovrà garantire mezzi propri e tutto il personale richiesto per la gestione della struttura e del servizio oggetto della presente convenzione; dovrà inoltre provvedere alle funzioni di segreteria, alla stesura della documentazione inerente il servizio ed alla gestione interna dello stesso.
 8. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere periodicamente al Servizio Sociale la seguente documentazione:
 - **Copia di ciascuna richiesta di ammissione alla struttura da parte dell'utenza;**
 - **Relazione trimestrale** del coordinatore del servizio sull'attività complessivamente svolta, da consegnare entro la prima decade del trimestre successivo; la relazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad una valutazione in merito alla produttività degli interventi attuati (elenco ed informazioni generali sugli ospiti, ecc.), alla metodologia di lavoro utilizzata dai

Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 694/445 del 23/12/2020

singoli operatori, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate ed alle eventuali modifiche al servizio resesi necessarie;

- **Relazione finale** a conclusione della gestione del servizio. A conclusione dell'appalto, copia di tutto il materiale documentale prodotto durante l'esecuzione del servizio resterà di proprietà del comune di Villanovafranca.

10. In relazione al contenuto del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, sono individuati i

seguenti obblighi del concessionario:

- a) rispetto di tutte le condizioni stabilite nel bando e nel capitolato;
- b) rispetto di quanto dichiarato in sede di gara in merito alle proposte migliorative;
- c) accettazione della superiore vigilanza dell'Ente appaltante sul funzionamento del servizio;
- d) deposito presso il Comune di Villanovafranca del Piano di Autocontrollo - H.A.C.C.P., elaborato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 155/1997, i cui oneri diretti e indiretti sono ad esclusivo carico dell'affidatario; resta inteso che il comune di Villanovafranca si adopererà per quanto di propria competenza per gli adempimenti connessi al disbrigo delle suddette procedure.
- e) esonero per il Comune di Villanovafranca da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
- f) assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato;
- g) assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h) la nomina di un **coordinatore/referente di struttura**, che garantisca all'occorrenza la propria immediata disponibilità:

- responsabile della tenuta dei rapporti tra la struttura ed il servizio sociale comunale;

- responsabile della corretta tenuta della seguente documentazione:

- Archivio contenente i fascicoli personali di ciascun ospite, contenenti i dati anagrafici e i legami parentali, i familiari di riferimento, le caratteristiche psico-fisiche della persona, eventuali malattie, tabelle dietetiche personalizzate, esigenze e bisogni, controlli sanitari cui è sottoposto durante l'anno ed ogni altra informazione utile;
- Archivio contenente i fascicoli personali di ciascun operatore contenente i dati anagrafici, il documento di identità, copia dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, ruolo e funzioni all'interno della struttura;
- Prospetto riepilogativo settimanale dei turni, con indicazioni dei nomi del personale e degli orari e turni previsti;

- responsabile:

- del coordinamento delle risorse umane che operano all'interno della struttura, e della creazione delle condizioni necessarie affinché ogni professionalità possa operare secondo le proprie competenze per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
- della turnazione degli operatori, che dovrà essere integrata e coordinata con la turnazione di tutte le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro;
- convocazione settimanale delle riunioni del personale dirette alla programmazione delle attività;
- della presentazione all'amministrazione comunale di una dettagliata relazione trimestrale riepilogativa dell'andamento generale della struttura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: flussi degli ospiti, attività di animazione, prospetti turni, eventuali problematiche emerse in corso di gestione, etc;).

L'attività svolta dal coordinatore/referente di struttura potrà costituire oggetto di verifica da parte dell'amministrazione concedente, con finalità di valutazione della qualità del servizio erogato.

11 Resta comunque inteso che, nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Villanovafranca al ripianamento delle perdite subite dall'appaltatore stesso. Quest'ultimo sarà inoltre responsabile del personale dipendente e risponderà dei danni arrecati a terzi e all'ente concedente nell'espletamento della sua attività. Sarà obbligo della ditta provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà

pertanto sulla ditta affidataria, restando salvo da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario, nell'assumere il servizio si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamenti vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici -amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.

12 Il concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni di quanto a lui affidato dall'ente in relazione all'espletamento del servizio.

13 Sarà obbligo del concessionario di sottoporre ogni lavoratore da esso dipendente al controllo periodico presso una struttura sanitaria pubblica per il rilascio del tesserino sanitario prescritto dalle vigenti normative.

14 E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti; non è ammesso dare mance, compensi o regali in genere al personale che opera nella struttura, né da parte degli ospiti né dei loro congiunti.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione è fissata in n. 3 anni con decorrenza dal 2021, con possibilità di proroga tecnica nelle more di predisposizione degli atti di nuova gara, limitatamente ai tempi strettamente necessari.

Qualora alla scadenza del contratto di concessione l'Amministrazione non avesse provveduto all'aggiudicazione per il periodo successivo, l'impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione in ossequio alle previsioni di cui all'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016.

1. Il Comune di Villanovafranca provvederà:

- Al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui al capo I, titolo III, artt. da 27 a 38, del regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- 2. Il concessionario provvederà:
 - alla presentazione all'ufficio competente SUAP dell'apposita denuncia di inizio di attività (DUUAP).
 - Ad espletare tutte le procedure dirette ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la preparazione e somministrazione di pasti: (DUAP con il competente SUAP, vidimazione tabelle dietetiche presso la ASL, ed ogni altro adempimento richiesto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che il comune di Villanovafranca si adopererà per quanto di propria competenza per gli adempimenti connessi al disbrigo delle suddette procedure.

3. Il concessionario è tenuto a garantire che tutti i servizi siano espletati nel pieno rispetto del presente capitolato, in osservanza alle modalità di erogazione, gestione e funzionamento del progetto di gestione e delle proposte integrative e migliorative offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto. Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la decadenza dell'affidamento

ART. 7

DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO E RETTE MENSILI A CARICO DEGLI OSPITI

1. Tutti i servizi descritti nel presente capitolato compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali ed eventuali ulteriori mezzi tecnici.

2. Il concessionario si impegna a pagare al Comune di Villanovafranca il canone di concessione stabilito in sede di gara.

3. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta.

4. Le rette mensili a carico degli ospiti della comunità alloggio **non potranno essere superiori** ai seguenti importi:

- **importo massimo €. 1.300,00** a carico dei residenti nel comune di Villanovafranca al momento dell'attivazione della comunità (agosto 1998);

- **importo massimo €. 1.600,00** a carico degli ospiti NON residenti a Villanovafranca o che abbiano acquisito la residenza nel comune di Villanovafranca dal mese di settembre 1998.

Le rette saranno acquisite direttamente dal concessionario.

5. Il corrispettivo delle prestazioni dovuto al gestore è a totale carico dell'utente, fatti salvi gli interventi del comune a favore di cittadini bisognosi nei modi e nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dall'amministrazione comunale.
6. L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 8 - DOVERI DELL'ENTE APPALTANTE

Il Comune si impegna a mettere a disposizione del concessionario l'uso dei locali, dell'attrezzatura fissa e delle cose mobili garantendone la completa efficienza e rispondenza alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza e igiene, compresi gli impianti elettrici e di acqua potabile, necessari per il buon funzionamento della struttura.

Qualora non si possano utilizzare i locali posti a disposizione presso la comunità, ossia nello specifico cucina e annessi, la ditta dovrà effettuare la cottura e il confezionamento dei pasti in altri locali, anche di sua proprietà, idonei ai sensi delle disposizioni di legge in materia sanitaria, senza nessun compenso aggiuntivo.

Il Comune di Villanovafranca mette a disposizione del concessionario la struttura, gli arredi e tutti i beni strumentali.

E' fatto assoluto divieto al concessionario l'uso improprio della struttura o anche di un solo locale, per attività o servizi che non siano riconducibili ai servizi oggetto dell'appalto, che non sia espressamente autorizzato, per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Gli immobili e le cose mobili concesse in uso al concessionario rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno in nessun modo essere soggette a sequestri o pignoramenti effettuati a carico dell'appaltatore.

Il concessionario risponderà al Comune dei danni dovuti ad irregolare uso o cattiva conservazione dei locali, delle attrezzature fisse e delle cose mobili concesse in uso per comprovata colpa o negligenza.

Il Comune di Villanovafranca si riserva la possibilità di utilizzo della struttura o parti di essa, per attività socio-culturali che verranno preventivamente concordate con l'Ente onde evitare disagi e/o disservizi alle persone anziane ospitate.

Mentre la ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione Comunale non assumerà verso di essa obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

ART. 9 OPERATORI

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà obbligarsi a garantire agli utenti la propria assistenza specializzata. A tal fine si obbliga ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme in materia di gestione di servizi residenziali e semiresidenziali.

Nello specifico dovrà garantire la presenza delle seguenti figure professionali (in base alla normativa vigente in materia)::

- **n. 01 referente coordinatore** in possesso di diploma di scuola media superiore (o altro titolo superiore) con compiti di relazione con la pubblica amministrazione, con i familiari degli ospiti, con gli altri servizi presenti nel territorio, per un minimo di 06 ore settimanali;

- **Operatori Socio-Sanitari (OSS)** in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni del servizio sanitario e, comunque, non inferiore ad un operatore sociosanitario in organico per 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti, le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.

L'OSS ha compiti di assistenza e cura alla persona e quant'altro previsto dal DM sanità del 18\02 2000 e relativo provvedimento della conferenza stato regioni del 22 02 2001 convertito in legge 1 2002 e con modificazioni del Decreto legge 18\10 2001, e deve essere in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario e che abbiano maturato almeno n. 3 (tre) anni di esperienza all'interno di strutture residenziali per anziani o nell'assistenza domiciliare agli anziani, disabili;

•- **Personale ausiliario** addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc.), in numero minimo di 2 unità.

•- **Educatori professionali** con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali.

Deve essere assicurata inoltre, durante le ore notturne, la presenza di **un operatore** che in caso di emergenze si attivi per avviare le procedure di pronto intervento.

Prima di dare avvio alle prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di Villanovafranca l'elenco del personale che intende assegnare al servizio, indicandone i dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta e l'esperienza lavorativa maturata.

E' escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione Comunale ed il personale della Ditta.

ART. 10 - DOVERI DEGLI OPERATORI

Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio e Struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irrepreensibile nei confronti degli utenti.

In particolare tutto il personale impiegato dovrà:

- mantenere un contegno riguardo e corretto nei confronti degli ospiti;
- mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del servizio o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale;
- evitare di prendere ordini da estranei nell'esecuzione del servizio ed astenersi dal chiedere compensi e regalie;
- attuare gli interventi nel rispetto di quanto concordato con il coordinatore del servizio ed i Servizi Sociali;
- non apportare modifiche all'orario di lavoro, né al calendario assegnato senza formale autorizzazione dal parte del coordinatore;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il Comune può in qualunque momento richiedere alla Ditta la sostituzione definitiva o temporanea dell'operatore rivelatosi causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

L'attività degli operatori, deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare mai carenza nei servizi diurni o notturni, pertanto, il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24 ore.

ART. 11 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria deve garantire la presa in servizio degli operatori designati in sede di gara. Qualora taluno degli operatori venga sostituito, definitivamente o temporaneamente, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, impegnandosi a reintegrare immediatamente il personale necessario al servizio con altri in possesso di pari requisiti professionali e di pari esperienza lavorativa.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune.

ART. 13 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni. A tal fine la Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare apposita **polizza assicurativa R.C.T , R.C.O e infortuni** (che preveda anche il rimborso delle spese sanitarie), esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 694/445 del 23/12/2020

Il Comune viene esonerato da ogni qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone e alle cose, causati dal personale della Ditta, nell'espletamento del proprio lavoro, restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il concessionario solleva il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.

La Ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione Comunale dai dipendenti comunali formalmente incaricati dalla stessa. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, il mantenimento della struttura. Resta facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. La ditta aggiudicataria è obbligata alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.ii.mm. nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di appalto in quanto applicabili.

2. Il concessionario dovrà presentare il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) ed al successivo articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, riferito ai servizi oggetto di concessione nonché il Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.

Resta inteso che il comune di Villanovafranca si adopererà per quanto di propria competenza per gli adempimenti connessi al disbrigo delle suddette procedure.

3. Il comune comunicherà, all'atto dell'avvio del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Il concessionario è tenuto parimenti a comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal citato decreto legislativo onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.

ART. 16

SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Nel caso in cui il concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l'Amministrazione Comunale, a seguito di formale diffida o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra passività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale sia stata costretta ad adottare in conseguenza della sospensione o dell'irregolare esecuzione del servizio da parte del concessionario. A tal scopo l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell'importo eccedente, in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

ART. 17 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Comune, tramite i propri funzionari, effettuerà, in qualsiasi momento e senza preavviso, sopralluoghi e controlli per verificare l'andamento del servizio. Il concessionario è tenuto a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire la documentazione che gli verrà richiesta. L'Ente è comunque esonerato da responsabilità di qualsivoglia natura per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al concessionario o al personale addetto nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

2. Il concessionario s'impegna altresì a sollevare il Comune per danni subiti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto ovvero per pretesi diritti vantati in

relazione ai vincoli contrattuali posti in essere dal concessionario o dai suoi dipendenti. Il concessionario provvederà ad assicurare gli operatori addetti ai servizi contro qualsivoglia infortunio o danno derivante dal servizio stesso.

ART. 18

DANNI A PERSONE E COSE – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni. Il soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.
2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT/RCO avente i seguenti massimali:
 - RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00;
 - RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.200.000,00.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione nonché a terzi.
4. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima della data fissata per l'attivazione del servizio.
5. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

ART. 19

PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI

1. Gli immobili, impianti, attrezzature ed arredi e servizi annessi, oggetto della presente concessione, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, restando inteso che la stessa ne concede il diritto di uso al concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento.
2. Il Comune metterà a disposizione del concessionario, nello stato in cui si trovano, gli immobili, le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dalla data di inizio delle attività.
3. I beni immobili, concessi in uso all'esecutore, rimangono di assoluta proprietà del comune e non potranno in nessun modo essere soggetti a sequestri o pignoramenti a carico dell'esecutore.

ART. 20

OBBLIGHI DEL GESTORE RIGUARDO GLI IMMOBILI

1. Il gestore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.
2. La manutenzione ordinaria, compresa quella relativa agli impianti (es. ascensori, montacarichi, impianti idraulici, elettrici, cucina, impianti di riscaldamento, di condizionamento etc) è a carico dell'esecutore, restando a carico del comune la sola manutenzione straordinaria.
3. Il concessionario si impegna a stipulare, con una compagnia assicuratrice, una polizza che preveda un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 a copertura di eventuali danni a carico degli immobili, delle strutture ed attrezzature presenti (compreso il rischio incendio e atti vandalici), causati dalla stessa ditta, da suo personale o da terzi. La polizza deve essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione. Copia della polizza dovrà essere consegnata al comune di Villanovafranca all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 21

PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO

1. Gli impianti eventualmente installati dal concessionario a pertinenza di quelli già in dotazione alla struttura, restano di proprietà del concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell'affidamento. L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - ESECUZIONE DI LAVORI – COMMESSE

1. Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura, il concessionario potrà avvalersi di apposite imprese nel rispetto della normativa vigente.
2. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Villanovafranca da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
3. Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto dell'appalto, al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione.

**ART. 23
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE
DELL'AFFIDAMENTO**

1. Al termine della durata dell'affidamento, l'appaltatore dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all'uso a cui sono destinati.
2. I beni dovranno essere riconsegnati in buono stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso.
3. La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra Amministrazione Comunale e concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'affidamento

**ART. 24
DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Possono costituire causa di decadenza dell'affidamento le inadempienze agli obblighi contrattuali quali:
 - a) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
 - b) prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo irregolare;
 - c) mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
 - d) impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso;
 - e) mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
 - f) interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;
 - g) mancato reintegro della cauzione;
 - h) inadempienze degli obblighi di cui all'art. 15 del presente capitolato;
 - i) mancato rispetto dell'obbligo di assumere il personale della precedente gestione ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato.
2. L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio, provvedendo direttamente alla continuazione dello stesso, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con provvedimento che sarà notificato al domicilio del concessionario senza pregiudizio per eventuale rifusione dei danni.
3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

ART. 25 - SUB CONCESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere a terzi la gestione della struttura, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

2. In caso di infrazioni alle norme del presente Capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", si riterrà il concessionario unico responsabile verso il Comune e verso i terzi.

ART. 26 – PENALITÀ'

La Ditta, nella gestione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle altre disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Per l'inosservanza degli obblighi e adempimenti del presente capitolato, accertati dall'ufficio competente, salvo che non costituiscono presupposto per l'adozione di provvedimenti di più grave natura, sono stabilite le seguenti penalità:

1) INFRAZIONE PENALE CARATTERE DELL'AMMENDA:

€ 130,00 Alla prima contestazione;

€ 260,00 Alla seconda contestazione;

€ 520,00 Alla terza contestazione;

Qualora il Gestore trascurasse anche uno solo dei sotto elencati adempimenti, oltre il terzo episodio, si procederà immediatamente alla rescissione del contratto:

- rispetto degli ospiti;
- cura giornaliera dell'igiene personale dell'anziano;
- forniture di alimenti e materiali di qualità adeguate;
- presenza in servizio degli operatori nell'adeguato rapporto operatore/utenti;
- trasmissione titoli di studio e curriculum in ogni caso di sostituzione del personale;
- accompagnamento degli anziani dal medico di base e/o specialista, nel territorio regionale;
- osservanza del menù prescritto nelle tabelle dietetiche;
- rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale di funzionamento della struttura;
- pulizia giornaliera dei locali interni;
- pulizie periodiche (come definite nel capitolato e nel regolamento);
- mancato rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative assunti dalla ditta

2) INFRAZIONE PENALE CARATTERE DELL'AMMENDA:

- Aver realizzato modifiche strutturali ai beni in concessione senza autorizzazione: €. 77,00 e il ripristino della situazione precedente la modifica;
- Aver realizzato modifiche agli impianti, connessi ai beni in concessione, senza autorizzazione: €. 77,00 e il ripristino della situazione precedente la modifica;
- Mancata o carente manutenzione ordinaria ai beni in concessione: €. 77,00;
- Mancata o carente manutenzione ordinaria agli impianti o alle attrezzature: €. 77,00;

per ogni accertamento dell'infrazione contestato per iscritto dal funzionario competente, **fino ad un massimo di 3 accertamenti** per il periodo di concessione.

Oltre il terzo episodio, si procederà immediatamente alla rescissione del contratto.

Le seguenti gravi inadempienze verranno penalizzate con l'immediata rescissione del contratto oltre alla denuncia presso l'autorità giudiziaria con la riserva del diritto di risarcimento danni:

- mancata sorveglianza diurna e notturna degli ospiti;
- mancata somministrazione dei farmaci prescritti;
- fornitura di cibi avariati;
- mancato intervento di assistenza in caso di malore improvviso degli ospiti;
- gravi danneggiamenti alla struttura e attrezzature per negligenza;
- furti attribuibili al personale a danno sia degli ospiti che dell'Amministrazione;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- richiesta ed acquisizione da parte del personale e chiunque operi all'interno della struttura, di ulteriori compensi o premi da parte dell'utenza ;
- l'aver ceduto o subappaltato il servizio assunto;
- la sostituzione degli operatori con personale non in possesso dei requisiti relativi alla professionalità ed all'esperienza;

Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 694/445 del 23/12/2020

- l'aver contestato alla Ditta per tre volte, a mezzo di raccomandata A/R, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

La Ditta in tale caso incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

Il Gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

La penalità dovrà essere versata, entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Servizio di tesoreria del Comune di Villanovafranca, con la causale "Pagamento addebito contestato".

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Nei casi più gravi, l'Amministrazione, con provvedimento motivato assunto dal Responsabile del Servizio Sociale, può disporre la risoluzione del contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla Ditta in via Amministrativa.

ART. 27 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, questa dovrà essere notificata all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di maggiori spese per il riappalto, verrà incamerata la cauzione fino alla concorrenza della somma che verrà quantificata non appena espletato il nuovo appalto. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancato preavviso.

ART. 28 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

(art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016)

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di concessione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

- a. L'impresa sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- b. Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- c. Gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio, nonché il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario;
- d. Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di offerta;
- e. Cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto;
- f. Grave negligenza o frode dell'impresa. L'impresa sarà considerata gravemente negligente qualora cumulasse, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1456 del codice civile;
- g. Ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con la presente concessione.

Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto alle lettere c, d, e, g, fisserà un termine massimo di dieci giorni entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante dall'ente appaltante per il danno subito. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà

Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 694/445 del 23/12/2020

tenuto a corrispondere una penale pari a € 10.000,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno

ART. 29 - REVOCA DELL'INCARICO

In caso di grave inadempienza accertata insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, si darà luogo alla revoca dell'incarico con esclusione di ogni formalità legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se non si ritenesse giustificata la prosecuzione del servizio, l'incarico potrà essere revocato senza alcuna formalità legale previa determinazione del responsabile del Servizio ed il preavviso di due mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 30 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia di importo pari al 2%, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.

2. Per fruire del beneficio relativo alla riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, l'operatore economico avente diritto segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi ragione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario con rinuncia al diritto di rivalsa derivategli nei confronti del Comune. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (Decreto M.I.T. 12 dicembre 2016).

ART. 33 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, il foro competente sarà quello di Cagliari.

ART. 34 - REFUSIONE DANNI

Il Comune di Villanovafranca potrà rivalersi sui crediti della Ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione dei danni.

ART. 35 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Villanovafranca – P.zza Risorgimento, 18.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvo nei casi è stabilita la lettera raccomandata.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, cd. Codice della Privacy, i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall'ufficio ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell'incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Villanovafranca ai fini della gestione del presente provvedimento.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Il trattamento avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice della Privacy.

La Ditta aggiudicataria ha il diritto di accedere ai dati, far modificare, aggiornare, completare o cancellare quelli erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è l'ente appaltante.

ART. 37 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.